



Consiglio Regionale del Piemonte

15:45 03 Ott 16 A00100C

1349

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte



A00032005/A0100C-04 04/10/16 CR

*CLO2-18-02/886/2016/X*

**MOZIONE N. 883**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



**OGGETTO: *Commercio su area pubblica - obbligo per le amministrazioni comunali di indire bandi per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque non assegnati, prima di procedere alla soppressione degli stessi.***

*Premesso che*

- il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ha previsto, all'articolo 70, comma 5 che "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche";

- la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.) dispone, all'art. 10, comma 3, che, in attuazione della Direttiva servizi, "la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di selezione" per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantendo il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di **ottimizzazione del servizio**, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

### **Visto che**

- con D.G.R. 2642 del 02/04/2001 sono stati approvati i criteri concernenti le vicende giuridico amministrative nella materia del commercio su area pubblica, con particolare riferimento al Titolo III, Capo II Posteggi E Altre Modalità Di Partecipazione Alle Manifestazioni Su Area Pubblica Paragrafo 2. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Spunta - si segnalano i seguenti criteri di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati:

1. più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
2. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
3. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

### **Visto anche che**

- con D.G.R. n. 2384 del 09/11/2015 è stato approvato il regolamento regionale recante: "Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)"; l'Art. 9 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta) del suddetto regolamento recita:

1. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
2. A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1.
3. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita graduatoria.
4. La rilevazione delle presenze non effettive nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

- Il 3 agosto 2016 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il documento (prot. 16/94CR08/C11) recante "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" per garantire un'applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l'assegnazione dei posteggi in concessione.

### **Appreso che**

- nei mercati in cui vi sono posteggi liberi le amministrazioni comunali sarebbero costrette a indire i bandi per l'assegnazione dei posteggi liberi, secondo i criteri suddetti, tuttavia, la normativa regionale non prevede un termine perentorio per l'indizione del bando comunale;

- in alcuni Comuni del Piemonte si sta invece verificando la soppressione dei posteggi liberi, con conseguenze fortemente negative in termini sia di ricadute occupazionali sia di danno erariale; come prima conseguenza, infatti, si rischia di lasciare senza occupazione centinaia di operatori con presenze sufficienti a soddisfare i criteri richiesti; nondimeno si rischia un mancato introito derivante da quei posteggi.

### **Considerato che**

- la Direzione regionale Competitività in merito alla soppressione dei posteggi liberi, avvenuta nel mercato del venerdì del comune di Luserna San Giovanni (TO) ha in prima istanza richiesto opportuni chiarimenti al Comune suddetto (nota prot. regionale n.1405 /A1903 del 22/7/2016) e, con seconda nota prot. dell'11/08/2016 il Dirigente del settore invitava l'amministrazione comunale a riconsiderare le scelte effettuate, in virtù dell'art. 15 c. 5 del regolamento regionale n. 6/2015, relativo alla tutela degli spuntisti e della loro professionalità, sebbene non siano titolari di un diritto soggettivo.

### **Considerato anche che**

- l'assegnazione dei posteggi liberi è di competenza regionale, si evince l'imminente necessità di modificare le delibere di Giunta regionale prevedendo l'obbligo per l'amministrazione comunale di mettere a bando i posteggi liberi prima di procederne alla soppressione, per agevolare l'ottimizzazione e la continuità del servizio.

***Il Consiglio regionale impegna la giunta,***

**- a procedere tempestivamente alla parziale modifica delle delibere regionali citate, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni comunali di indire bandi per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque non assegnati, prima di procedere alla soppressione degli stessi, al fine di:**

agevolare l'ottimizzazione e la continuità del servizio, salvaguardare l'occupazione e la professionalità degli operatori del settore ed evitare danni erariali derivanti da minori introiti.